

- VERBALE DI ASSEMBLEA -**- REPUBBLICA ITALIANA -**

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di dicembre, in Roma, nel mio studio in Via dei Monti Parioli numero 48, alle ore diciassette e quaranta minuti

- 14 dicembre 2022 -

A richiesta dell'Associazione denominata **"AICPR - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CARDIOLOGIA CLINICA, PREVENTIVA E RIABILITATIVA"**, associazione non riconosciuta con sede in Genova, Via Roma numero 10, codice fiscale numero 95005400106; io sottoscritto Avvocato **LUCA DOMENICI, Notaio** in Roma, con Studio in Via dei Monti Parioli numero 48, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia sono stato convocato per assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea di detta Associazione, riunita per oggi, in seconda convocazione, in detto luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

- ORDINE DEL GIORNO -

- adozione di un nuovo statuto associativo adeguato sia alle attuali esigenze dell'associazione sia alle disposizioni legislative vigenti in materia di Terzo Settore.

Io Notaio, constato la presenza del Signor:

- **GALATI ALFONSO**, nato a Roma, il giorno 23 febbraio 1952, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione sopra indicata, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della predetta Associazione, comparente della cui identità personale io Notaio sono certo.

Esso comparente, nella qualifica di cui sopra, stante la mia adesione alla predetta richiesta, a norma dell'articolo 7 (sette) del vigente Statuto associativo e su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, constata e mi richiede di far risultare che l'Assemblea stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, per validamente discutere e deliberare sull'unico argomento posto all'Ordine del Giorno, in quanto risulta presente esso Presidente in qualità di associato, nonchè, ai sensi dell'articolo 8 (otto) delle disposizioni di attuazione del codice civile, numero 12 (dodici) associati aventi diritto al voto, quorum sufficiente ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del vigente Statuto, così come risultanti dalla copia dell'elenco presenze che consegnatomi dal Presidente, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"** per costituirne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa data a me Notaio dal comparente.

Sempre il comparente mi dichiara e mi richiede di far risultare altresì:

- che la presente Assemblea è stata convocata, ai sensi

**REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI
ROMA 2**

IL 16 dicembre 2022

N. 41668

SERIE 1T

ESATTI € 200,00

dell'articolo 7 (sette) del vigente Statuto, mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno ed ora della prima e della seconda convocazione, inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo di tutti gli associati in data 18 novembre 2022;

- che all'Assemblea di prima convocazione, convocata per il giorno 13 dicembre 2022 alle ore 8 (otto), non è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto dall'articolo 7, comma 8, del vigente Statuto, ossia la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, come il Presidente qui presente conferma;

- che ha accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli associati intervenuti aventi diritto al voto e che gli stessi risultano in regola con il pagamento dei contributi associativi e regolarmente iscritti all'Associazione;

- che è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone di esso componente quale Presidente e dei Signori:

- CARUSO ROBERTO, nato a Messina, il giorno 2 dicembre 1979, codice fiscale: CRS RRT 79T02 F158W, Consigliere;

- ROSSETTI ANTONELLA, nata a Roma, il giorno 30 giugno 1967, codice fiscale: RSS NNL 67H70 H501T, Consigliere;

- BARTOLINI CLAUDIA, nata a Città della Pieve (PG), il giorno 13 febbraio 1981, codice fiscale: BRT CLD 81B53 C744A, Consigliere;

- MAROTTO STEFANIA, nata a Cagliari (CA), il giorno 8 aprile 1973, codice fiscale: MRT SFN 73D48 B354J, Consigliere;

- LAGIOIA ROCCO, nato a Triggiano (BA), il giorno 7 giugno 1952, codice fiscale: LGA RCC 52H07 L425P, Consigliere;

- MALLARDO MARIO, nato a Giugliano in Campania (NA), il giorno 7 agosto 1956, codice fiscale: MLL MRA 56M07 E054W, Consigliere;

- MISERRAFITI BRUNA, nata a Melito di Porto Salvo (RG) il giorno 7 agosto 1958, codice fiscale: MSR BRN 58M47 F112H, Consigliere;

- SGORBINI LUCA, nato a Viareggio (LU) il giorno 25 dicembre 1965, codice fiscale: SGR LCU 65T25 L833V, Consigliere;

- CECONI CLAUDIO, nato a Udine (UD), il giorno 12 gennaio 1957, codice fiscale: CCN CLD 57A12 L483U, Consigliere;

- che l'associazione non è dotata di organo di controllo;

- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sull'unico argomento posto all'ordine del giorno e ne hanno, altresì, accettato la discussione, non essendosi nessuno opposto alla trattazione degli argomenti stessi.

Si passa quindi alla trattazione dell'unico punto posto all'Ordine del Giorno e precisamente:

- adozione di un nuovo statuto associativo adeguato sia alle attuali esigenze dell'associazione sia alle disposizioni legislative vigenti in materia di Terzo Settore.

Il Presidente, aprendo la discussione sull'unico punto

all'Ordine del Giorno, fa presente a tutti gli intervenuti in assemblea che, a seguito delle mutate esigenze dell'Associazione e dell'ingresso di un elevato numero di associati, nonchè vista l'opportunità di disciplinare le regole che governano il funzionamento dell'Associazione, si rende necessaria l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale.

Il Presidente espone, inoltre, che l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del Terzo Settore), ha riformato la disciplina del Titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche e non riconosciute, e ha riordinato la disciplina speciale e le disposizioni vigenti relative agli Enti del Terzo Settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti.

Inoltre, il Codice del Terzo Settore ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, vale a dire un sistema pubblicitario unitario, idoneo a consentire sia l'acquisto della personalità giuridica sia l'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), ovvero delle altre qualifiche previste dal CTS, quali ad esempio quella di Associazione di Promozione Sociale.

Sullo sfondo di tale contesto normativo, il Presidente illustra agli intervenuti che l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale permetterebbe all'Associazione di iscriversi nel RUNTS e di beneficiare delle agevolazioni fiscali e tributarie da esso previste.

Il Presidente, quindi, propone di adeguare lo statuto associativo mediante l'adozione del nuovo testo riportato in calce, del quale, egli dichiara, gli associati hanno già preso visione in precedenza, e che l'adeguamento statutario contempla in particolare, tra lo altro, le norme che regolano la sede, lo scopo e l'attività, il patrimonio ed entrate dell'associazione, gli associati, gli organi dell'associazione, l'assemblea degli associati, il consiglio direttivo, il presidente e il vice presidente, il presidente designato, il segretario, il tesoriere, i delegati regionali, la consulta regionale, i referenti per le aree sanitarie non mediche, il collegio dei probiviri, il centro studi per la ricerca clinica e formazione, nonchè l'introduzione di norme che istituiscono e regolano la Consulta dei Presidenti regionali.

Quindi, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare su quanto sopra proposto, con il sistema di votazione palese.

L'Assemblea:

- udito quanto sopra proposto dal Presidente, dopo ampia ed idonea discussione, con il voto favorevole di tutti gli associati intervenuti, espresso per alzata di mano, maggioranza sufficiente ai sensi dell'articolo 7, comma 9,

del vigente Statuto, come il Presidente constata e mi fa constatare,

- D E L I B E R A -

- di adottare il nuovo testo di Statuto Sociale, composto di numero 27 (ventisette) articoli, come sopra proposto dal Presidente all'Assemblea e qui di seguito riportato:

"STATUTO ASSOCIATIVO

**dell'Associazione "AICPR - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
CARDIOLOGIA CLINICA, PREVENTIVA E RIABILITATIVA"**

Articolo 1 - Denominazione e durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"AICPR - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CARDIOLOGIA CLINICA, PREVENTIVA E RIABILITATIVA"**, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà, quindi, "AICPR - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CARDIOLOGIA CLINICA, PREVENTIVA E RIABILITATIVA - ENTE DEL TERZO SETTORE".
3. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

1. La sede della Associazione è fissata in Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune, non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Il foro di competenza, per eventuali controversie è quello di Roma.
2. E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire sezioni o sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, così come una eventuale struttura in cui operi il Presidente, il Tesoriere o presso la Segreteria organizzativa di riferimento nel relativo biennio.

Articolo 3 - Scopo e attività

1. L'Associazione è apertistica e aconfessionale, libera, autonoma, indipendente e senza fini di lucro, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso

l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e precisamente:

a) promuovere lo sviluppo dell'epidemiologia, della prevenzione e della riabilitazione delle malattie cardiovascolari in Italia, a beneficio dei pazienti e della popolazione generale;

b) promuovere survey, trials clinici, studi e ricerche scientifiche sui temi di epidemiologia e di prevenzione delle malattie cardiovascolari e di valutazione funzionale e riabilitazione del cardiopatico;

c) favorire la diffusione delle conoscenze sui medesimi temi a livello nazionale ed internazionale, anche attraverso un proprio sito web e una propria rivista scientifica;

d) promuovere l'attività scientifica, didattica e culturale dei propri associati attraverso iniziative quali convegni, seminari, pubblicazioni nei campi di interesse anche in collaborazione con altre Associazioni e/o Società cardiologiche, in particolare con l'EAPC (European Association of Preventive Cardiology) e con organismi scientifici sia nazionali che internazionali;

e) favorire lo sviluppo delle competenze-professionali degli operatori sanitari (associati e non associati) nel campo della epidemiologia, cardiologia riabilitativa e della prevenzione cardiovascolare attraverso programmi di aggiornamento e formazione permanente E.C.M., anche in modalità F.A.D. (formazione a distanza) ed in collaborazione con altre associazioni e/o società scientifiche ed istituzioni;

f) proporre, aggiornare, diffondere e implementare protocolli, linee-guida e standard per l'esecuzione di valutazioni funzionali e per la conduzione di programmi riabilitativi e preventivi, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, con le Agenzie Sanitarie Regionali e la FISM in accordo con la normativa vigente;

g) censire periodicamente le strutture che, operando in regime degenziale, e/o di day hospital e/o ambulatoriale, svolgono attività di epidemiologia, prevenzione e riabilitazione cardiovascolare, con l'obiettivo di monitorarne la diffusione e l'aderenza agli standard previsti dalle linee guida nazionali e di accreditare, sotto il profilo scientifico-assistenziale, professionisti e strutture;

h) contribuire alla formulazione in ambito nazionale e regionale di programmi di valutazione funzionale e di interventi riabilitativi e preventivi, collaborando con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, associazioni di pazienti e partecipare alla loro attuazione in accordo alle normative vigenti;

i) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. Per il perseguimento dei suoi scopi nel campo della ricerca clinica, della formazione, dell'aggiornamento e dei progetti in materia di educazione, l'Associazione si avvale dell'attività del "Centro Studi per la Ricerca Clinica e la Formazione" e di eventuali servizi di supporto esterni.

4. L'Associazione ed i suoi legali rappresentanti non possono svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, in particolare non possono esercitare attività imprenditoriali o partecipare ad esse, salvo quelle necessarie per le attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di formazione continua in Medicina (ECM), né attività a fini di lucro, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie alle attività statutarie, in quanto integrative delle stesse.

5. L'Associazione può svolgere le proprie finalità sia a favore degli associati dell'Associazione stessa sia a favore di terzi.

6. L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

7. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

8. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 4 - Patrimonio ed Entrate della Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, scientifiche, formative e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività

istituzionali e in particolare della sua attività formativa ECM con il contributo di associati, e/o enti pubblici o privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o da altri organismi a ciò deputati; egida di eventi scientifici e formativi; avanzi congressuali;

- sponsorizzazioni per la realizzazione di protocolli di ricerca clinica;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia, con esclusione di finanziamenti che possano configurare conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

4. L'Assemblea deve essere periodicamente aggiornata in merito alle Quote Iniziali e alle Quote Annuali stabile dal Consiglio Direttivo secondo le categorie professionali e le tipologie degli associati.

5. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dell'associato.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare o a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 5 - Associati

1. Gli associati sono coloro che, condividendo i principi del presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che

successivamente alla costituzione vengono ammessi a far parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

3. Possono essere ammessi come partecipanti alle attività dell'Associazione senza diritto di voto anche altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente, quale legale rappresentante, ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

6. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione (organizzata secondo il principio generale della democraticità, della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone) e sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative.

7. Sono associati della Associazione:

- a) Associati Ordinari;
- b) Associati Benemeriti;
- c) Associati Onorari;
- d) Associati Giovani.

8. Sono Associati Ordinari coloro che aderiscono alla Associazione nel corso della sua esistenza, che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli. L'ammissione è consentita, senza limitazioni, a tutti i soggetti appartenenti ai settori della prevenzione, della riabilitazione e dell'epidemiologia delle malattie cardiovascolari (medici, fisioterapisti, dietisti, biologi nutrizionisti, farmacisti, infermieri, psicologi), in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e che operano, anche se non in via esclusiva, nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale ovvero con attività lavorativa anche privata nel predetto settore.

9. Sono Associati Benemeriti coloro che effettuino versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

10. Sono Associati Onorari coloro che per riconosciuti meriti scientifici, culturali ed associativi vengano nominati dal Consiglio Direttivo. Diventano di diritto Associati Onorari anche tutti i Past-President. Gli Associati Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

11. Sono Associati Giovani gli associati di età inferiore o uguale a 40 (quaranta) anni che operano nelle varie strutture pubbliche o private e settori di attività in cui si articola

il Sistema Sanitario Nazionale o nell'esercizio della libera professione in campo medico.

Fino al compimento del quarantunesimo anno di età essi hanno diritto al pagamento di una quota associativa ridotta rispetto alla quota degli Associati Ordinari delle stesse categorie professionali. Se il compimento del quarantunesimo anno avviene entro il 30 (trenta) giugno dell'anno solare di riferimento, il pagamento della quota intera sarà dovuto già da quell'anno. Se il compimento del quarantunesimo anno avviene dopo il 30 (trenta) giugno dell'anno di riferimento, la quota intera sarà dovuta a partire dall'anno solare successivo.

12. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

13. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della domanda previa consultazione con il Delegato Regionale di riferimento. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

14. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati una volta perfezionato il pagamento della quota associativa.

15. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza anche in modalità audio-conferenza e/o video-conferenza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

16. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale

diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

17. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dai successivi articoli.

18. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

19. Le quote e i contributi associativi non sono liberamente trasferibili.

20. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati all'inizio di ogni anno sociale per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto, fermo restando il preventivo adempimento dell'obbligo di regolarizzazione delle quote associative arretrate;

c) decesso (in caso di persona fisica) o cessazione dell'attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica).

21. L'associato può invece essere escluso, a giudizio del Consiglio Direttivo, dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

22. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non

oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (p.e.c.) o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Collegio dei Probiviri, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

23. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore;
- e) la consulta dei Presidenti regionali;
- f) il Collegio dei Probiviri.

2. L'elezione o l'accesso agli organi della Associazione non possono essere in alcun modo limitati o vincolati e sono improntati a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo nel rispetto del presente Statuto.

Articolo 7 - Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale e dagli associati onorari.

2. Ciascun associato interviene personalmente in Assemblea. Per coloro che non possono presenziare all'assemblea elettorale è consentito esprimere le proprie preferenze per via elettronica (E-voting) a decorrere dalla terza settimana anteriore all'elezione ed entro e non oltre le ventiquattro ore dalla chiusura del seggio elettore, con modalità che ne garantiscono la segretezza e la riservatezza.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, ogni qual volta lo ritenga opportuno, ma almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere, inoltre, convocata su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. In tale ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi

entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il vice presidente o l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

7. È compito dell'Assemblea:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- e) revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- h) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- i) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

8. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Ai fini del "quorum deliberativo" non vengono considerati gli associati astenuti.

10. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, che può esercitare anche per via elettronica, anche se il soggetto associato è un ente.

11. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione e/o inoltro della domanda di ammissione, sempre che essi siano in regola con la quota associativa. Prima di tale termine, gli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

12. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti, di cui uno di area non medica, mediante elezioni a cui partecipano tutti i soci aventi diritto al voto con modalità meglio appresso indicati. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. I Consiglieri devono essere associati in regola con la quota associativa, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il rinnovo del Consiglio Direttivo si terrà ogni due anni, durante il Congresso Nazionale dell'Associazione che si tiene negli anni pari e riguarderà, a bienni alterni, quattro e cinque membri del Consiglio Direttivo (cioè coloro che, a bienni alterni, hanno completato il mandato quadriennale).

3. Le candidature per i consiglieri devono pervenire alla Segreteria organizzativa dell'Associazione almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea elettiva e devono essere accompagnate da un breve curriculum vitae e da un breve programma (vision statement). Le candidature saranno pubblicate sul sito web dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea elettiva.

4. Le elezioni si potranno fare in presenza oppure on-line. Per gli associati, sempre che siano in regola con la quota associativa, impediti a partecipare all'Assemblea elettiva, è prevista, assicurando la segretezza del voto, la possibilità di esprimere le proprie preferenze tra i candidati in lizza anche per via informatica nel periodo compreso tra la pubblicazione delle candidature sul sito web fino al giorno prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

5. Nel caso di parità di voti fra i candidati, prevarrà colui che è iscritto alla Associazione ininterrottamente, ed in

regola con le quote associative annuali, da un maggior periodo di tempo.

6. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso lo sostituisce con il primo dei non eletti e laddove non è possibile si indicano nuove elezioni.

Il candidato eletto al posto del consigliere dimissionario durerà in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Qualora le dimissioni venissero presentate nel corso degli ultimi sei mesi del mandato, il consigliere non verrà sostituito fino alla successiva scadenza elettorale.

7. Qualora un componente abbia sostenuto un mandato per meno di dodici mesi, tale mandato non verrà conteggiato ai fini della incandidabilità.

8. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

9. Dalla nomina a Consigliere, così come per tutte le cariche sociali non consegue alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

10. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere ed approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- effettuare la raccolta e il riordino di documenti scientifici presentati e discussi in Assemblea e la cura dell'eventuale pubblicazione;
- nominare, fra i consiglieri, il Presidente, il Vicepresidente e il Presidente Designato. Il Presidente Designato ed il Vicepresidente dovranno essere scelti tra i Consiglieri eletti nell'ultima tornata elettorale. Il Presidente Designato ricoprirà tale ruolo per 2 (due) anni e diverrà di diritto Presidente nel successivo biennio;
- revocare la nomina del Presidente, Vice presidente, Presidente designato;
- nominare il Coordinatore dei Presidenti Regionali che potrà partecipare al consiglio direttivo senza diritto di voto;
- nominare il Coordinatore dei Rapporti con le Istituzioni che potrà partecipare al consiglio direttivo senza diritto di voto;

- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- nominare, tra gli associati e al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, i due Editors della rivista scientifica dell'Associazione, il Direttore del sito web, i Presidenti Regionali, i referenti delle aree non mediche;
- nominare il Segretario tra i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare, tra gli associati, il Tesoriere;
- nominare, tra gli associati e al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, il Coordinatore Esecutivo del Centro Studi per la Ricerca Clinica e la Formazione, su proposta del Presidente, a maggioranza semplice;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare, con eventuale distinzione per le singole categorie di associati;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati dal Presidente ed eseguiti dal Tesoriere che impegnino l'Associazione con altre Associazioni e/o società scientifiche o che siano vincolanti per importi superiori a 35.000 Euro;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

11. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

12. Il Segretario svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) Consiglieri e comunque almeno tre volte all'anno.

14. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, trasmesso anche a mezzo fax o e-mail, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

15. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto

dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

16. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante audioconferenza e/o videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione (salvo in caso di videoconferenza), onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

17. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

18. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente almeno la metà dei Consiglieri in carica e le votazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente, purchè siano presenti e votanti più di due membri. Ai fini del "quorum deliberativo" non vengono considerati i consiglieri che si astengono dal voto.

19. Alle sue riunioni possono partecipare, qualora il Presidente lo ritenga necessario, senza diritto di voto, il Direttore della Rivista scientifica, il Direttore del sito web e il Coordinatore dei Presidenti regionali. Possono partecipare, qualora il Consiglio lo ritenga necessario e sempre senza diritto di voto, altri consulenti scientifici. Il Consiglio Direttivo è coadiuvato nei suoi lavori dal Segretario e dal Tesoriere e da un membro della segreteria organizzativa, entrambi senza diritto di voto. Il Past-Presidente ha diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

20. Le votazioni si effettuano con voto palese.

21. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

22. La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per

ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

- sopraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto;

- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Articolo 9 - Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o revoca dell'incarico da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi, previa approvazione, a maggioranza semplice, dei componenti con diritto di voto del Consiglio Direttivo per gli atti di importi superiori a 35.000 Euro. In carenza di tale approvazione gli atti e i documenti sono da ritenersi nulli;

- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, anch'esso nominato all'interno del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere. La carica di Vicepresidente ha la durata di anni due coincidenti con la durata della carica di Presidente.

6. Il Vice Presidente supporta il Presidente nelle attività di gestione del patrimonio dell'Associazione scientifica nell'ambito delle decisioni maturate all'interno del Consiglio Direttivo, può essere revocato dall'incarico con una deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata degli aventi diritto al voto.

7. Il Presidente, al termine del suo mandato, assume il ruolo di Past-President per il successivo biennio. In questo ruolo il Past-President svolge funzioni consultive ed interviene senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo.

8. Il Presidente, così come gli eventuali promotori,

Consiglieri, Editor, Coordinatore del centro studi, non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Articolo 10 - Il Presidente Designato

1. Il Presidente Designato dura in carica due anni e assume la Presidenza dell'Associazione nel biennio successivo.

Articolo 11 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere sono distinte e separate ed affidate a due associati.

2. Il Segretario è scelto tra i componenti il consiglio direttivo. Egli viene designato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sovrintende al funzionamento della Segreteria e, di concerto con il Presidente, ha il compito di redigere i verbali del Consiglio Direttivo.

3. Il Segretario cura la tenuta dei libri Verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi, nonché il libro degli Associati.

4. Il Segretario ha il compito di curare i rapporti con i Presidenti e i Consiglieri delle altre Associazioni e Società Scientifiche, in accordo e secondo le direttive del Presidente.

5. Il Tesoriere viene designato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente ma sempre e solo tra gli Associati, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica due anni ed è rinnovabile solo per altri 2 anni. Sovrintende al coordinamento tecnico-organizzativo ed amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione. Può avvalersi delle necessarie consulenze tecniche in ambito fiscale e contabile ed essere supportato anche da associati di propria fiducia. Deve comunicare i nominativi prescelti al Presidente che si riserverà di approvare o meno tali nomine.

Articolo 12 - Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri, i verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Associati aderenti all'Associazione.

2. Gli associati possono richiedere di prendere visione dei libri dell'Associazione purchè in regola con le quote associative e ne facciano motivata richiesta.

Articolo 13 - I Presidenti Regionali

1. Dalla data di approvazione del presente Statuto il Delegato Regionale verrà ridenominato in Presidente Regionale.

2. I Presidenti Regionali saranno coordinati da uno dei Presidenti delle Regioni nominato dal Consiglio Direttivo, i cui compiti sono quelli di coordinare le attività dei Presidenti Regionali.

3. Il Presidente regionale della Associazione viene nominato tra gli associati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

4. Il Presidente può essere incaricato, in particolari situazioni, di svolgere le sue funzioni su più Regioni.

5. Il Presidente Regionale ha il compito di:

- presiedere la Consulta regionale;
- svolgere un collegamento tra il Consiglio Direttivo e la Consulta Regionale tramite il coordinatore dei Presidenti Regionali;
- coordinare l'attività didattica, scientifica e culturale degli associati della propria Regione, di concerto con la Consulta regionale;
- incentivare le nuove iscrizioni e la fidelizzazione all'Associazione.
- presentare al Consiglio Direttivo le proposte organizzative culturali proposte dalla Consulta regionale;

6. Il Presidente Regionale ha durata biennale, può essere revocato prima della scadenza del mandato dal Consiglio Direttivo per giustificati motivi, e decade comunque con la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente Regionale può essere rinnovato per più mandati consecutivi.

Il Presidente regionale deve presentare al Consiglio Direttivo un report delle attività svolte tramite il coordinatore dei presidenti regionali alla fine di ogni anno.

Articolo 14 - Consulta Regionale

1. La Consulta regionale è composto da 4 (quattro) membri nominati dal Presidente Regionale con mandato quadriennale. Dei quattro membri nominati due vengono scelti tra gli associati medici, e due tra gli associati delle aree sanitarie.

2. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo gli associati in regola con le quote di iscrizione nazionali residenti nella/e Regione/i.

3. La Consulta Regionale:

- elabora proposte di programmazione locale in campo epidemiologico, preventivo e riabilitativo in contatto e collaborazione sia con le altre associazioni cardiologiche e le Autorità locali preposte alla programmazione sanitaria secondo proposte elaborate di concerto con il Consiglio Direttivo.
- promuove attività didattica, scientifica e culturale dei Soci della propria Regione;
- formula proposte organizzativo-culturali da presentare alla Consiglio Direttivo;

4. La Consulta Regionale si riunisce almeno una volta l'anno.

Articolo 15 - Referenti per le Aree Sanitarie non Mediche

1. I Referenti delle Aree sanitarie non Mediche sono in numero di quattro, uno per ciascuna area professionale rappresentata fra gli associati (dietisti/biologi nutrizionisti, fisioterapisti, infermieri, psicologi).

2. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo, esclusivamente fra gli associati, sentito il Consigliere di Area non Medica.

3. Essi hanno le seguenti funzioni:

- collegamento con il Consiglio Direttivo tramite il Consigliere di Area non Medica per le singole realtà professionali non mediche che operano su tutto il territorio nazionale nelle varie strutture pubbliche o private e settori di attività in cui si articola il Sistema Sanitario Nazionale o in regime libero professionale nell'ambito degli scopi dell'Associazione;

- promozione dell'attività didattica, scientifica e culturale inerente la propria Area tramite il Consigliere di Area non Medica del Consiglio Direttivo;

4. I Referenti di Area non Medica hanno durata biennale, possono essere revocati, prima della scadenza del mandato, dal Consiglio Direttivo per giustificati motivi, decadono comunque con la nomina del nuovo Presidente, possono essere rinnovati per più mandati consecutivi e sono incompatibili con cariche elettive dell'Associazione.

5. Si possono avvalere della collaborazione di altri associati della stessa area previa comunicazione e approvazione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Consulta dei Presidenti Regionali

1. La Consulta dei Presidenti Regionali è presieduta dal Presidente o, in sua vece dal Coordinatore nazionale dei Presidenti regionali, nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente. Il Coordinatore Nazionale convoca le riunioni, in accordo con il Presidente, e ne predispone l'ordine del giorno con approvazione espressa del Presidente e partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

2. La Consulta dei Presidenti regionali:

- coadiuva il Consiglio Direttivo nella stesura del programma degli eventi nazionali dell'Associazione;

- si esprime come organo di appello sulle decisioni di non ammissione di un nuovo associato o sulla esclusione di un associato;

- esprime un parere non vincolante su iniziative di carattere locale;

- esprime un parere non vincolante sulla nomina dei referenti delle Aree sanitarie;

- relaziona sulle problematiche delle singole Regioni e sullo stato dei rapporti con gli Organi regolatori regionali.

3. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno in

videoconferenza e fisicamente in occasione del Congresso nazionale annuale dell'Associazione.

Articolo 17 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo.

2. Le candidature per i probiviri devono pervenire alla Segreteria organizzativa dell'Associazione almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea elettiva.

3. I membri del Collegio, una volta nominati, eleggono il Presidente del Collegio medesimo.

4. Il Collegio ha funzioni conciliative con il compito di:

a) tentare di dirimere le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più di essi e l'Associazione nel suo complesso. In quest'ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse davanti al Consiglio Direttivo;

b) esprimere parere sulle cause di decadenza dalla qualità di associato, escluse quelle per inadempienza al versamento della quota associativa annuale.

5. Il Collegio viene tempestivamente convocato dal Presidente ogni qualvolta venga a conoscenza di eventi che richiedano l'intervento conciliativo. Il Collegio può riunirsi anche mediante audioconferenza e/o videoconferenza, secondo le regole già dettate in materie di Consiglio Direttivo.

6. Il Collegio esprime il proprio parere non vincolante, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza del problema.

7. Per l'azione giudiziaria in cui parte sia l'Associazione sarà competente il Foro di Roma, salvo le norme inderogabili di legge inderogabili in materia. Tale azione giudiziaria potrà essere esperita solo dopo il tentativo obbligatorio di conciliazione.

7. L'incarico di Probiviro è incompatibile con altre cariche elettive dell'Associazione e da esso non consegue alcuna retribuzione.

Articolo 18 - Organo di Controllo

1. L'organo di controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di obbligatorietà previste dalla legge, può essere composto da un solo membro o da un collegio formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. L'Assemblea, contestualmente alla nomina dell'Organo di controllo, provvede anche alla nomina di un membro supplente, se decide di adottare l'organo monocratico, oppure di due membri supplenti, se decide di adottare l'organo collegiale. I membri supplenti dovranno essere scelti fra i primi soggetti non eletti a tale carica.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Qualora l'assemblea scelga la forma collegiale, saranno gli stessi membri dell'organo a nominare al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige

verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentreranno i membri supplenti ed i supplenti verranno sostituiti seguendo l'ordine dei membri non eletti. In mancanza di supplenti si provvederà alla sostituzione dei membri tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

7. È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

8. Nei casi previsti dall'articolo 31, primo comma, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

9. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19 - Organo di Revisione

1. L'organo di revisione, nominato al verificarsi delle condizioni di obbligatorietà previste dalla legge, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto all'albo del registro dei revisori legali. L'Assemblea, contestualmente alla nomina del componente dell'Organo di Revisione, provvede anche alla

nomina di un membro supplente.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentrerà il componente supplente. In mancanza del supplente si provvederà alla sostituzione del membro tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

7. Lo svolgimento dell'attività editoriale in questione dovrà essere attuata alle condizioni, limiti, termini e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

Articolo 20 - Centro Studi per la Ricerca Clinica e Formazione

1. Il Centro Studi per la Ricerca Clinica e la Formazione (in breve anche "C.S.F.") gestisce tutti i progetti di ricerca, di studio, di aggiornamento, di formazione ed educazione di cui è promotore l'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo e del Presidente in carica della Associazione.

2. Il C.S.F. è coordinato da un Comitato Scientifico il quale garantisce l'osservanza delle strategie e modalità di applicazione delle stesse decise dal Consiglio Direttivo e dal Presidente dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo nomina il Coordinatore Esecutivo, scelto fra gli associati di AICPR sulla base delle sue competenze organizzative e scientifiche e su proposta del Presidente dell'Associazione.

4. Il Coordinatore Esecutivo dura in carica per due anni ed al termine del suo mandato è rinnovabile per due mandati e può essere revocato a discrezione del Consiglio Direttivo.

5. La carica di Coordinatore Esecutivo è incompatibile con altre cariche dell'Associazione.

6. Il Comitato Scientifico è formato dal Coordinatore Esecutivo (nominato anche "Direttore") e da quattro Collaboratori Operativi (nominati Responsabili) rispettivamente per i progetti di ricerca e per i progetti formativi ritenuti strategici per l'Associazione. I Collaboratori Operativi vengono nominati dal Consiglio Direttivo, tra gli associati, su proposta del Coordinatore Esecutivo; devono essere in regola con la quota associativa; il loro mandato dura due anni; sono rinnovabili per due

mandati e sono incompatibili con cariche elettive dell'Associazione. Il Comitato scientifico si avvale anche della collaborazione dei proponenti dei singoli progetti e di eventuali esperti nelle materie trattate, per tutta la durata necessaria alla definizione ed alla realizzazione del progetto stesso, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

7. Il Coordinatore Esecutivo è responsabile del coordinamento tecnico e scientifico di tutti i progetti relativi a protocolli di studio e ricerca nonché dei programmi di formazione, aggiornamento ed educazione.

8. Il Coordinatore Esecutivo è tenuto a riferire in merito alla sua attività almeno una volta all'anno all'Assemblea, e trimestralmente al Consiglio Direttivo.

9. Qualunque associato può proporre un progetto in linea con l'attività del C.S.F. utilizzando un modulo predefinito, scaricabile dal sito-web, da indirizzare al Consiglio Direttivo.

10. Al Comitato Scientifico spetta anche il controllo della qualità delle iniziative promosse a livello nazionale o locale, in ambito di ricerca, formazione ed aggiornamento, al fine di verificarne l'omogeneità con le linee di indirizzo dell'Associazione e favorirne la pubblicizzazione. La produzione tecnico-scientifica dell'Associazione verrà documentata mediante gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

11. E' obbligatoria la pubblicazione dell'attività scientifica dell'associazione sul sito web istituzionale, con aggiornamento costante.

Articolo 21 - La Rivista Scientifica dell'Associazione

1. L'Associazione è autrice di una rivista scientifica, organo ufficiale della stessa la cui testata è individuata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

2. L'edizione della rivista potrà essere affidata a terzi a condizione che l'Associazione ne mantenga il controllo scientifico e la nomina dei due Editors e del Comitato di Redazione.

3. I due Editors sono nominati su proposta del Consiglio Direttivo tra gli associati e sono incompatibili con altre cariche dell'Associazione.

4. I due Editors durano in carica tre anni, al termine del mandato sono immediatamente rinominabili per un solo altro mandato.

5. I due Editors sono i responsabili scientifici della rivista.

6. I due Editors propongono al Consiglio Direttivo il Comitato di Redazione che decade alla fine del mandato degli stessi.

Articolo 22 - Il Sito Web dell'Associazione

1. L'Associazione è titolare di un sito Web istituzionale.

2. Il sito Web, la cui struttura è identificata di volta in volta dal Consiglio Direttivo, ha lo scopo di fornire un servizio informativo sull'attività associativa, di politica sanitaria, di organizzazione e di supporto alle varie iniziative scientifico culturali dell'Associazione.
3. L'edizione può essere affidata a terzi; l'Associazione ne ha il controllo scientifico e nomina il Direttore e approva la composizione del Comitato di Redazione.
4. Il Direttore del sito Web è nominato su proposta del Consiglio Direttivo tra gli associati ed è incompatibile con altre cariche dell'Associazione.
5. Il Direttore dura in carica tre anni; al termine del mandato è immediatamente rinnovabile per un solo altro mandato.
6. Il Direttore è responsabile del coordinamento tecnico e scientifico del sito.
7. Il Direttore propone al Consiglio Direttivo la nomina di un Comitato di Redazione e di una Segreteria di Redazione che decadono alla fine del mandato dello stesso.

Articolo 23 - Il Bilancio Consuntivo e Preventivo

1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. Annualmente, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, una volta approvati dall'Assemblea, sono obbligatoriamente pubblicati sul sito web istituzionale unitamente agli incarichi retribuiti.

Articolo 24 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, primo comma, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo

settore.

Articolo 25 - Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Allo scopo di prevenire e/o regolare eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse, gli associati che ricoprono cariche statutarie o incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo sono tenuti ad informare il Presidente dell'Associazione della eventuale nomina a cariche o di eventuali conferimenti di incarichi in altre associazioni od enti che perseguono gli stessi scopi dell'associazione, o anche di eventuali incarichi ricevuti da parte di soggetti privati che possano costituire conflitto d'interessi con l'associazione, andando anche solo potenzialmente a condizionare l'esercizio delle funzioni svolte nell'associazione. Quanto sopra entro venti giorni dal ricevimento della notizia della nomina o dell'incarico.

2. Le stesse informazioni su eventuali cariche o incarichi potenzialmente incompatibili o in conflitto d'interesse, come definiti al punto precedente, dovranno essere fornite al Presidente dell'Associazione dai titolari di cariche statutarie entro venti giorni dalla loro elezione.

3. Il Consiglio Direttivo valuterà le situazioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, deciderà in merito alla eventuale incompatibilità e comunicherà all'interessato la decisione presa.

4. Il Presidente, venuto comunque a conoscenza di cariche o di conferimenti di incarichi come da commi 1 e 2 del presente articolo, porterà l'argomento all'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo, che si riunirà ed assumerà le decisioni in merito.

5. In caso di mancata informazione da parte dell'associato o di mancata scelta e/o di mancata comunicazione della scelta fatta, qualora ne sia stata dichiarata l'incompatibilità, il Consiglio Direttivo inviterà la persona a dar corso alla rimozione dell'incompatibilità entro trenta giorni ed in caso di mancato rispetto di tale termine, ne dichiarerà la decadenza.

6. Anche fuori dai casi sopra previsti, i titolari di cariche statutarie o di incarichi che si trovino in conflitto d'interessi relativamente ad una o più operazioni, hanno l'obbligo di dichiararlo e astenersi da agire o deliberare.

Articolo 26 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dall'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale della città ove è stabilita la sede legale dell'Associazione,

su richiesta di una delle due parti o del Presidente dell'Associazione.

Articolo 27 - Legge Applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore diciannove.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico dell'Associazione, che espressamente le assume.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e letto, in assemblea, al comparente, il quale, da me interpellato, lo ha approvato, dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio, su cinquantadue pagine e parte sin qui della presente cinquantatresima di quattordici fogli.

Viene sottoscritto alle ore diciannove.

F.to Alfonso Galati

F.to Luca Domenici Notaio

Raccolta N 3868
Allegato "A"

ASSOCIATI DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA "AICPR - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CARDIOLOGIA CLINICA, PREVENTIVA E RIABILITATIVA"
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 14/12/2022

PRESIDENTE:
GALATI ALFONSO

E-MAIL:
TELEFONO: +39 333 43 11 307

N.	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	PRESENTE IN PROPRIO	PRESENTE CON DELEGA RILASCIATA A:
1	CARUSO ROBERTO	MESSINA, 02.12.1979	SI	
2	ROSSETTI ANTONELLA	ROMA, 30.06.1967	SI	
3	BARTOLINI CLAUDIA	CITTA' DELLA PIEVE (PG), 13.02.1981	SI	
4	MAROTTO STEFANIA	CAGLIARI, 08.04.1973	SI	
5	LAGIOIA ROCCO	TRIGGIANO (BA), 07.06.1952	SI	
6	CECONI CLAUDIO	UDINE (UD), 12.01.1957	SI	
7	FULGIONE COSIMO	NAPOLI, 22.06.57	SI	
8	MALLARDO MARIO	GIUGLIANO IN CAMPANIA (CE), 07.08.56	SI	
9	PINO PAOLO GIUSEPPE	ROMA, 09.04.1952	SI	
10	SGORBINI LUCA	VIAREGGIO 25.12.1965	SI	
11	GALATI ALFONSO	ROMA, 23.02.1952	SI	
12	MISERRAFITI BRUNA	MELITO DI PORTOSALVO (RG)	SI	

IL PRESIDENTE

ROMA 14/12/2022

Alfonso Galati

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE CARTACEO
(Articolo 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - articolo 68-ter, legge
16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto Avvocato Luca Domenici, Notaio in Roma,
iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale (dotata di certificato di validità fino al 26 settembre 2025,
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification
Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico è
conforme al documento originale cartaceo, firmato a norma di legge,
composto di numero 29 pagine

Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente
copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto
esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su
supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

Roma, il giorno 16/12/2022

File firmato digitalmente da Luca Domenici Notaio.

